

Torino dalla Tipografia G. Favale e C. via Bertola, n. 21. ...

Il prezzo della Gazzetta ed inserzioni deve essere anticipato. ...

DEL REGNO D'ITALIA

TORINO, Giovedì 11 Maggio

Table with subscription rates for different regions: Torino, Provincia del Regno, Svizzera, Roma, Stati Anziani, Stati Uniti, Inghilterra e Belgio.

Table with meteorological observations: Barometro a millimetri, Termometro cent. sotto al barom., Term. cent. esposto al Nord, Min. della notte, Anemometro, Stato dell'atmosfera.

PARTE UFFICIALE

TORINO, 10 MAGGIO 1865.

Il N. 2261 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II.

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione ... Visto gli articoli 107 e 21 del Nostro Decreto 25 settembre 1862; Visto l'articolo 27 della Legge 4 dicembre 1858 sull'avanzamento dell'armata di mare; Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. È aperto un concorso per via di esami sul programma n. 2 annesso al Nostro Decreto 25 settembre 1862, per numero dieci posti di Alufanti Macchinisti al servizio permanente della Regia Marina.

VITTORIO EMANUELE II.

Il N. 2252 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II.

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione ... Visto l'articolo 107 del Nostro Decreto 25 settembre 1862; Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. È aperto un concorso per via di esami per numero venti Alufanti Macchinisti pel servizio della Regia Marina. Art. 2. I concorrenti, i quali, ottenuta l'ideoneità, verranno chiamati ad occupare i posti anzidetti, non saranno considerati definitivi se non dopo un esperimento di sei mesi di servizio a bordo delle Regie Navi in armamento, onde riconoscere la loro attitudine al servizio di mare. I medesimi verranno imbarcati in eccedenza alla forza numerica stabilita dalle tabelle d'armamento.

VITTORIO EMANUELE II.

Il N. 2263 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II.

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione ... Visto il Regolamento per l'armamento delle navi dello Stato, approvato col Nostro Decreto in data 14 giugno 1863; Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È approvata la seguente nota alla Tabella n. 1 annessa al suddetto Regolamento 14 giugno 1863. Sul bastimento capo di una stazione navale all'estero, ove esista un magazzino di deposito di materiali di proprietà dello Stato, sarà imbarcato uno

Scrivano del Commissariato in più della forza stabilita per il rispettivo tipo della presente Tabella.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino, addì 30 aprile 1865. VITTORIO EMANUELE II. D. ANGIOLETTI.

Il N. 2264 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene la seguente Legge:

VITTORIO EMANUELE II.

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione ... Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato. Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. È autorizzata la Reggenza della Regia Università di Bologna, a vendere la tenuta denominata Torre di Cocca spettante ad essa Università. La vendita dovrà farsi per asta pubblica colle formalità prescritte dalle Leggi, e sulle basi della perizia del 20 luglio 1864, compilata dall'Ufficio del Genio civile della Provincia di Bologna. Art. 2. Il prezzo che si ricaverà da detta vendita, dedotta la somma necessaria a soddisfare i debiti contratti dalla predetta Università, sarà investito in cartelle del debito pubblico, intestate alla Università medesima, la cui rendita verrà destinata a beneficio dei suoi stabilimenti scientifici. Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato. Dato a Torino, addì 4 maggio 1865. VITTORIO EMANUELE II. NATOLI.

Il Num. MDC della parte supplementare della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II.

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione ... Veduto l'atto di costituzione della Banca popolare di credito in Bologna; Visto il titolo III, libro I del Codice di commercio; Visti i Reali Decreti 14 gennaio 1864 e 12 febbraio 1865, n. MLXII e 2157; Sentito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposizione del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Società anonima col titolo di Banca popolare di credito, costituita in Bologna con pubblico atto del 1° marzo 1865, rogato C. Stagni, al n. 11,538 di repertorio, è autorizzata, e ne sono approvati gli statuti inseriti nell'atto medesimo. Art. 2. Gli statuti anzidetti s'intendono modificati come in appresso: A L'art. 11 dalle parole « perdendo ogni azione » in avanti, sarà riformato così: « e le sue azioni saranno vendute a suo rischio e pericolo. » B La lettera b dell'art. 18 dirà: « Ricevere depositi di danaro anche di piccole somme ad interesse. » C La lettera f dello stesso articolo dirà: « Promuovere l'uso delle polizze o fedeli di credito nominative e trasmissibili per girata, onde rendere più attiva la circolazione dei capitali. » D Nel 4° § dell'art. 21 la voce « eletti » sarà seguita da quelle: « e revocabili. » E Terminerà l'art. 52 questo §: « Qualunque ulteriore modificazione o aggiunta ai presenti statuti avrà bisogno dell'approvazione governativa. » Art. 3. La Banca popolare suddetta, nel termine di tre mesi dalla pubblicazione di questo Decreto, farà constare presso il Tribunale di commercio di Bologna l'aver collocato il numero d'azioni stabilito nell'art. 4 dei suoi statuti, e di avere incassato il decimo del loro valore. Art. 4. La Società stessa sarà sottoposta alla vigilanza governativa, e contribuirà nelle spese commissariali per annuo lire 200. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del

Sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino, addì 20 aprile 1865. VITTORIO EMANUELE II. TOMELLI.

VITTORIO EMANUELE II.

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione ... Vedute le istanze fatte dal Comune di Formia per deliberazione del proprio Consiglio comunale, 7 marzo 1864 al fine di conseguire la facoltà di innalzare un proprio stemma; Sulla proposta del Nostro Ministro-Segretario di Stato per gli affari dell'Interno; Abbiamo concesso e concediamo:

Al Comune di Formia d'innalzare un proprio stemma, il quale sarà di azzurro alla fenice sulla sua immortalità, il tutto al naturale; essa fenice mirante un sole d'oro orizzontale nel cantone destro del capo; colla bordatura composta di yantiquattro pezzi, di verde, d'argento e di rosso alternati; lo scudo cimato da corona murale di un cerchio di muro d'oro, aperto di quattro porte e sormontato da cinque merli dello stesso uniti da mariccioni d'argento; ed accostato da due rami di palma di verde decussati sotto la punta legati di rosso ed aventi attorcigliata una lista col motto Post fata resurgit, in lettere maiuscole, romane, di nero, conformemente al disegno colorato che è annesso al presente Decreto, e sarà autenticato dal Ministro proponente. Il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno curerà l'esecuzione di questo Decreto, che sarà registrato dalla Corte dei Conti a trascritto nei registri degli Archivi generali del Regno, restando agli atti degli Archivi stessi una copia autentica dello stemma sovradescritto. Torino addì 17 aprile 1865. VITTORIO EMANUELE II. G. LANZA.

S. M. nelle udienze dell'8, 26 febbraio, 18 marzo, 22 aprile e 6 maggio 1865 ha concesso il Sovrano Esequatur ai signori:

- Piccolomini conte Adriano, console generale del Principato di Monaco in Firenze; Caradja bey, console generale di Turchia in Ancona; Rodocanachi Pandaly, console del Chili in Livorno; Falcon Valerio, console degli Stati Uniti di Colombia in Napoli; Huet Giorgio, console di Francia in Porto Maurizio; Ardulu Luigi, console di Portogallo in Torino; Stanton Giorgio E., console degli Stati Uniti d'America in Otranto; Gavazzo Antonio, console generale della Repubblica Orientale dell'Uruguay in Genova; Garavini Arturo, vice-console di Turchia in Napoli. Con Decreti Ministeriali in data 15, 22, 23 marzo, 1, 6, 8, 22 aprile furono parimenti concessi Esequatur ai signori: Fignone Giuseppe, vice-console di Turchia in Alghero; Manuel Giacomoni Luigi Francesco, id. id. in S. Remo; Gangi Giuseppe, agente consolare ellenico in Girgenti; Currò Mariano, id. id. in Catania; Rissotto Giovanni, vice-consolo della Repubblica Orientale dell'Uruguay in Sestri di Levante; Bombini Raffaele, vice-consolo della Repubblica di Nicaragua in Firenze; Briceo Giovanni, agente consolare ellenico in Barietta; Boggiano Sestilio, vice-consolo della Repubblica Orientale dell'Uruguay in Alessio; Oates Alfredo, vice-consolo britannico in Girgenti. Con Decreti Ministeriali 12 febbraio n. 16 marzo p.p. furono istituite le seguenti delegazioni consolari: Saida, sotto la dipendenza del R. Consolato in Beirut; Ardrossan, id. Glasgow; Saint-Valéry sur Somme, id. Lilla; San Thomé (Guinea), id. Lisbona; Halifax, id. Gaspé Basin. Elenco di disposizioni nel personale giudiziario fatte con R. Decreti dell'17 e 23 aprile 1865: 17 aprile: Giltardi Emilio, segretario presso il mandamento VI di Milano, collocato in aspettativa per comprovati motivi di salute per tre mesi dal 1.º aprile 1865. 23 detto: Russo Francesco, segretario presso la giudicatura mandamentale di Partanna, tramutato nella stessa qualità alla giudicatura mandamentale di Calatani; Spotrino Angelo, segretario presso la giudicatura

mandamentale di Calatani, tramutato nella stessa qualità alla giudicatura mandamentale di Partanna.

Disposizione nel personale giudiziario fatta con Decreto R. del 23 aprile 1865: Rossi Amedeo, giudice di mandamento in riposo, nominato vice-giudice del mandamento di Sommariva del Bosco.

Disposizione nel personale giudiziario fatta con Decreto R. del 23 aprile 1865: Nitti Nicola, licenziato in legge, nominato supplente al giudice del mandamento di Chiaravalle Centrale (Catanzaro).

Con Reali Decreti del 27 aprile ultimo scorso i seguenti medici aggiunti nel Corpo sanitario militare sono stati promossi a medici di battaglione di 2.ª classe nel Corpo stesso:

- Dottore: Rovati Cesare; Orrò Salvatore; Ancona Virginio; Ghislanzoni Cesare; Olloli Ercole; Geloio Bonaventura; Anzolini Enrico; Vini Giacomo; Ferraris Luigi; Calvieri Giulio; Gatti Ferdinando; Massa Guglielmo; Gemma Antonio; Rivato Lucidio; De Fabritius Francesco Nicola; Boninsegna Clemente; Florio Francesco; Chiasso Alfonso.

S. M. sulla proposta del Ministro per gli Affari della Guerra in udienza del 30 scorso aprile ha fatto la seguente nomina nell'Ordine Mauriziano:

- Ad Ufficiale: Borghesi cav. Filippo, luogotenente colonnello nel 21 regg. fanteria; A Cavalieri: Fantini Pietro, maggiore nel 9.º regg. fanteria; Errietti-Grosso Carlo, id. nel 10.º id.; Sibille Giulio, capitano nel 1.º regg. fanteria; D'Ambrosio Pasquale, maggiore nella Guardia Nazionale di Arzeno (Terra di Lavoro); Campo-Piani Luigi, capitano nella Guardia Nazionale di Dragoni (Terra di Lavoro); Corona Benedetto fu Giuseppe, luogotenente nella Guardia Nazionale di Caposele (Principato Ultra).

Allegati alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, inserita nella Gazzetta del 27 aprile u. s. n. 101.

(Vedi Allegato A nel n. 110 (suppl.), continuazione dell'Allegato B vedi n. 111 e 112). ALLEGATO C. LEGGE SULLA SANITA' PUBBLICA.

Dell'amministrazione sanitaria. Art. 1. La tutela della sanità pubblica è affidata a un ministro dell'Interno e sotto la sua dipendenza ai prefetti; ai sotto-prefetti ed ai sindaci.

Nell'esercizio delle attribuzioni relative, il ministro è assistito da un Consiglio superiore di sanità, i prefetti da Consigli sanitari provinciali, ed i sotto-prefetti da Consigli sanitari di circondario. Il ministro, i prefetti ed i sotto-prefetti possono nominare Commissioni, ispettori o delegati temporari, e commettere loro una parte delle proprie attribuzioni. Art. 2. Nulla è innovato rispetto alle competenze attribuite dalle leggi e regolamenti speciali ai ministri della guerra e della marina in ordine al servizio sanitario delle armate di terra e di mare. Dei Consigli di sanità. Art. 3. Il Consiglio superiore di sanità sarà composto:

- Di un presidente; Del procuratore generale presso la Corte d'appello residente nella capitale; Di sei consiglieri ordinari; Di sei consiglieri straordinari. Il conservatore del vaccino stabilito nella capitale ne sarà membro e relatore nato per tutto ciò che riflette il vaccino ed il vaccino. Uno dei membri ordinari verrà annualmente designato dal ministro dell'Interno per esercitare le funzioni di vice-presidente. Quando il ministro interviene alle sedute del Consiglio ne assume la presidenza. Art. 4. Dei consiglieri ordinari tre sono eletti fra i professori attuali od emeriti, o fra i dottori di me-





